Il rinvio pregiudiziale – procedura e profili pratici

Prof. Ilaria Anrò, Associato di Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Milano

Fonti

- Trattati
  - Art. 19 TUE e art. 267 TFUE
- Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  - spec. artt. 23 e 23 bis
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  - spec. artt. 93-118
- Raccomandazioni ai giudici nazionali
  - ultima versione in *GUUE*, C 380 del 8.11.2019

Schema

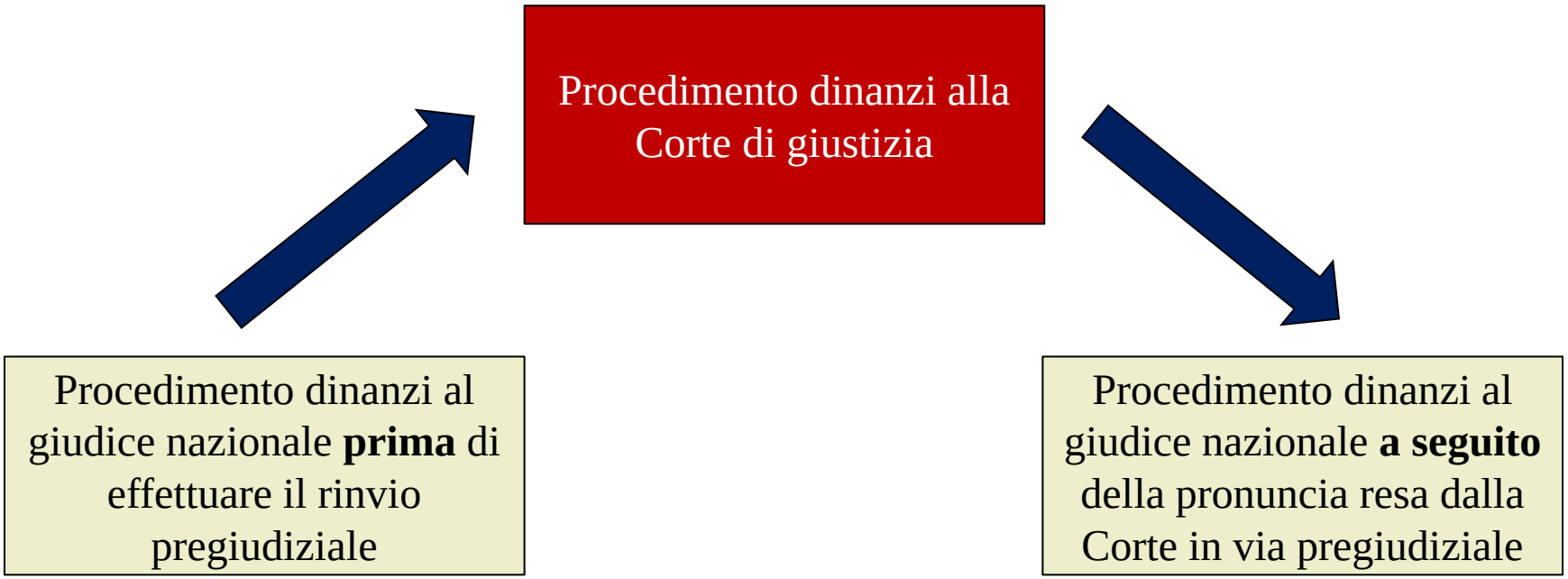
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
Procedimento dinanzi al giudice nazionale **prima** di effettuare il rinvio pregiudiziale
Procedimento dinanzi al giudice nazionale **a seguito** della pronuncia resa dalla Corte in via pregiudiziale

Art. 267, 1° comma, TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'**interpretazione** dei trattati;
b) sulla **validità** e l'**interpretazione** degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione».

Rilevanza e pregiudizialità della questione

- **Situazione che rientra nell'applicazione del diritto UE**

  (es. CG, 26 febbraio 2013, C-617/10, *Akerberg Fransson*, punto 22)

- **Presunzione di rilevanza**

  (es. CG, 16.12.2008, causa C-210/06, *Cartesio*)

- **Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale**

  (es. CG, 26.1.1993, C-320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo*)

- **Controversie fittizie**

  (es. CG, 11.3.1980, causa 104/79, *Foglia c. Novello*; CG, 16.12.1981, causa 244/80, *Foglia c. Novello II*)

- **Questioni manifestamente irrilevanti**

  (es. CG, 31.1.2008, causa C-380/05, *Centro Europa 7*, punto 53)

- **Questioni puramente ipotetiche**

  (es. CG, 16.7.1992, causa C-83/91, *Meilicke*; CG, 18.7.2013, causa C-136/12, *Consiglio nazionale dei geologi*)

Rinvio pregiudiziale di interpretazione
La questione interpretativa

- Oggetto:
  - il quesito interpretativo
    - Trattati
    - principi generali del diritto UE
    - accordi internazionali cui l'UE è parte
    - diritto derivato (atti vincolanti e non vincolanti)
    - sentenze della Corte di giustizia

  - il quesito di compatibilità («osta» o «non osta»)
    - alternativa al procedimento per infrazione *ex* art. 258 TFUE
    - al chiarimento della Corte può conseguire la scelta del giudice *a quo* di disapplicare la norma interna contrastante.

Rinvio pregiudiziale di validità
La questione di validità

- Oggetto:
  - atti compiuti da istituzioni, organi e organismi dell'UE

- Differenze rispetto al ricorso per annullamento *ex* art. 263 TFUE
  - No termine di decadenza
  - No limiti ai motivi

    → Complementarietà

    → Uniformità del controllo di legittimità degli atti

Nozione di «organo giurisdizionale» *ex* art. 267 TFUE

- Criteri (CG, 30.6.1966, causa 61/65, *Vaassen-Goebbels*):
  - origine legale dell'organo (es. CG, 23.3.1982, causa 102/81, *Nordsee*)
  - carattere permanente
  - obbligatorietà della giurisdizione
  - natura contraddittoria del procedimento
  - applicazione di norme giuridiche
  - indipendenza ed imparzialità (es. CG, 17.7.2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*)
  - carattere giurisdizionale della pronuncia

Nozione di «organo giurisdizionale» *ex* art. 267 TFUE – Giurisdizioni italiane

- Rientrano nella nozione, ad esempio:
  - il giudice cautelare
  - il giudice adito nell'ambito di procedimenti ingiuntivi
  - il Consiglio di Stato quando emette un parere nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  - la Corte costituzionale
- Non rientrano nella nozione, ad esempio:
  - i giudici che si pronunciano all'esito di procedimenti di volontaria giurisdizione
  - la Corte dei Conti in sede di controllo degli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato.

Facoltà / obbligo di rinvio

- Facoltà:
  - rinvio pregiudiziale di interpretazione e validità
    - organo giurisdizionale nazionale “non di ultima istanza”
- Obbligo:
  - rinvio pregiudiziale di interpretazione e validità
    - organo giurisdizionale nazionale «avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»

Eccezioni:

1. Il giudice di ultima istanza **NON è obbligato** ad effettuare il rinvio pregiudiziale di interpretazione se ricorrono i c.d. criteri CILFIT (v. CG, 6.10.1982, causa 283/81, *CILFIT;* CG, 6.10.2021, causa C-561/19, *Consorzio Italia Management*);
2. qualunque organo nazionale, anche se non di ultima istanza, ove ritenga che l’atto sia invalido, **è obbligato** ad effettuare il rinvio pregiudiziale di validità (CG, 22.10.1987, causa 314/85, *Foto-Frost*)

Conseguenze del «mancato» rinvio pregiudiziale

- Procedura di infrazione (Corte giust., C-416/17, *Commissione c. Francia*)
- Violazione art. 6 CEDU (Corte EDU, 14 marzo 2023, *Georgiou contro Grecia*, ricorso n. 57378/18)
- Responsabilità dello Stato per fatto del giudice
- Legge Vassalli (art. 2, par. 3 bis)

Momento del rinvio

- Regola generale: non compete alla Corte verificare se il provvedimento di rinvio sia stato adottato conformemente alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura.
- Elementi di fatto e di diritto sufficientemente definiti (es. procedimento per decreto ingiuntivo → meglio se dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti: es. CG, 28.6.1978, causa 70/77, *Simmenthal*).
- In qualunque fase del procedimento nazionale, in base alle valutazioni del giudice del rinvio → anche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale (es. CG, 22.6.2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, *Melki e Abdeli*; CG, 11.9.2014, causa C-112/13, *A c. B*).

Formulazione della questione pregiudiziale (I)

V. art. 94 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia:

- **Forma: ordinanza**
- **Il contenuto delle domande** sottoposte alla Corte in via pregiudiziale:

  «La conseguente necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede, pertanto, da parte del giudice del rinvio, una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui» (una decina di pagine, cfr. Raccomandazioni, par. 14).

  - illustrazione sommaria dell'**oggetto della controversia** e dei **fatti rilevanti**
  - contenuto delle **norme nazionali** applicabili alla fattispecie e, se del caso, **giurisprudenza nazionale** in materia
  - **motivi** che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi su interpretazione o validità di **disposizioni di diritto UE**
  - **collegamento** tra tali disposizioni e la **normativa nazionale** applicabile

Formulazione della questione pregiudiziale (II)

- Il giudice del rinvio «deve fornire i **riferimenti precisi** delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e delle disposizioni di diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione. Per quanto possibile, tali riferimenti includono tanto l'indicazione del titolo esatto e della data di adozione degli atti che contengono le disposizioni di cui trattasi quanto i riferimenti alla pubblicazione di tali atti» (cfr. Raccomandazioni, par. 16).
- «Se il giudice del rinvio lo ritiene necessario ai fini della comprensione della causa, esso può indicare, succintamente, **i principali argomenti delle parti del procedimento principale**» (Cfr. Raccomandazioni, par. 17).
- Il giudice può anche «indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte» (Cfr. Raccomandazioni, par. 18).

Formulazione della questione pregiudiziale (III)

- «Le questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra fare riferimento alla motivazione della domanda» (cfr. Raccomandazioni, par. 19)
- Le pagine e i paragrafi devono essere numerati (cfr. Raccomandazioni, par. 20)
- Anonimizzazione della domanda (cfr. Raccomandazioni, par. 21)

Formulazione della questione pregiudiziale (IV)

- Trasmissione della domanda (anche in versione modificabile – word)
- Recapiti delle parti
- Fascicolo

Procedimento

Procedimento

- La Corte resta in contatto con il giudice del rinvio
- Domande di chiarimenti o precisazioni
- Dopo la pronuncia della Corte, la cancelleria trasmette al giudice del rinvio la sentenza/ordinanza
- Il giudice del rinvio informa la Corte del follow-up.

Procedimento accelerato

- Art. 105 Regolamento di procedura
- «quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento»
- Es.: rischi elevati e imminenti per ambiente o salute pubblica
- Il numero rilevante di soggetti o rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione non rileva

Procedimento d’urgenza

- Art. 107 Regolamento di procedura
- Settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE (spazio di libertà, sicurezza e giustizia)

Domanda di procedimento accelerato o d'urgenza

- In entrambi i casi, il giudice del rinvio deve presentare una domanda separata, debitamente motivata
- La domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza

Grazie per l'attenzione

Per qualsiasi domanda: ilaria.anro@unimi.it